



COMUNE DI MARIGLIANELLA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 1

DEL 30-01-2023

OGGETTO:	APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022
-----------------	---

L'anno **duemilaventitre** il giorno **trenta** del mese di **gennaio**, alle ore **10:15** in cont. di seduta, nella Sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione D'urgenza, che è stata partecipata ai Consiglieri comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	pres./ass.		pres./ass.
RUSSO Arcangelo	Assente	TRAMONTANO Giancarlo	Presente
OTTAIANO Pasqualina Anna	Presente	PICCOLO Pasquale	Presente
PORCARO Felice	Presente	CUCCA Luisa	Assente
RESCIGNO Valentina	Presente	STRINGILE Ida	Assente
RUGGIERO Rocco	Presente	CERVONE Raffaele	Assente
ESPOSITO Tommaso	Presente	PRINCIPATO Giuseppina	Assente
CORBISIERO Giovanni	Presente		

Presenti n. 8 assenti n. 5; consiglieri compresi il sindaco n. 13, in carica n. 13, Risultano che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il **Tommaso ESPOSITO** nella sua qualità di Presidente

Assiste il Segretario Comunale, **Raffaella Di Maio**.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri di cui all'art. 49 d.lgs. 267/2000.

● per quanto concerne la Regolarità contabile, si esprime parere Favorevole

Mariglianella, 27-01-2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

raffaele iovino

● per quanto concerne la Regolarità tecnica, si esprime parere Favorevole

Mariglianella, 27-01-2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

raffaele iovino

**APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE
ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec. comma229@pec.agenziariscossione.gov.it.

CONSIDERATO CHE l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e

quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

RITENUTO CHE:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

VISTA la delibera di consiglio comunale n.2 del 7/2/2022 con la quale il comune di Mariglianella ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art 246 del d. lgs. N.267/2020

VISTA la nota acquisita al protocollo dell'ente al n 1234 del 26/01/2023 con la quale l'OSL nominato con DPR in data 20 maggio 20222 comunica di non aderire al diniego stralcio parziale dei carichi prevista dall'art 1 comma 227-229, legge 197/2022 e demanda all'ente i provvedimenti conseguenziali

CONSIDERATO che l'organo straordinario di liquidazione è competente su gli atti e sui fatti verificatosi entro l'esercizio precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Con riferimento alla gestione di residui dell'ente, l'OSL è competente all'estinzione dell'indebitamento pregresso attraverso la realizzazione e riscossione dei residui attivi appartenenti alla massa attiva, tra i quali sono presenti quelli a cui i commi 227-229 dell'articolo 1 della legge n. 197/2022

CONSIDERATO che per quanto sopra delineato non si riscontrano disposizioni che attribuiscono all'OSL la potestà di disciplinare la facoltà prevista dall'articolo 1 comma 229 su richiamato

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle.

DATO ATTO CHE il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona del dr Raffaele Iovino il quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione.

Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario dr Raffaele Iovino ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

PROPONE

1. di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;
3. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
5. di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione in considerazione del ristretto termine per l'invio di cui al precedente punto 2.

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Dr. Raffaele Iovino

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione dell'assessore Rescigno Valentina, assessore al bilancio

Vista la proposta di deliberazione del responsabile del servizio economico e finanziario dr Iovino Raffaele che precede ;

Atteso che con la delibera di Consiglio Comunale n.2 del 7/2/2022 è stato dichiarato il dissesto finanziario del comune di Mariglianella, ai sensi dell'art 246 del d. lgs. n.267/2020

Vista la nota acquisita al protocollo dell'ente al n 1234 del 26/01/2023 con la quale l'OSL nominato con DPR in data 20 maggio 20222 comunica nell'ottica della massimizzazione delle entrate di competenza dell'ente di ritenere opportuno per il comune di non aderire al diniego stralcio parziale dei carichi prevista dall'art 1 comma 227-229, legge 197/2022 e conseguentemente demanda all'ente i provvedimenti conseguenziali

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile favorevoli espressi del responsabile del servizio economico-finanziario ex artt 49 e 147 bis TUEL

Visto il parere favorevole del revisore dei conti dr Nicola Del Piano acquisito al protocollo dell'ente al n. 1364 del 30/01/2023

Ad unanimità di voti legalmente espressi

DELIBERA

di approvare la narrativa che precede e che si intende integralmente di seguito riportata anche se non materialmente trascritta e per l'effetto:

di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;

di dare mandato al responsabile del servizio economico finanziario di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;

di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;

di dare mandato al responsabile del servizio economico finanziario di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

con separata votazione unanime, favorevole, dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione in considerazione del ristretto termine per l'invio di cui al precedente punto 3.

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tommaso ESPOSITO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Raffaella Di Maio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa